

Roma, 8 maggio 2026

## **L'esclusione dal prelievo dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse - Orientamenti giurisprudenziali**

### **Nota di commento**

#### **Premessa**

La principale normativa sulla natura e classificazione dei rifiuti, il Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), ha delineato con chiarezza la natura di rifiuto speciale per i rifiuti prodotti dalle attività agricole<sup>1</sup>.

Nonostante ciò, pervengono a questa Fondazione diverse richieste di parere in merito all'imponibilità di superfici dove si producono rifiuti speciali, in particolare da parte delle attività agricole. Invero, la questione ha comportato - e continua a comportare - un frequente ricorso alla giustizia di ogni ordine e grado, che si è pronunciata fino alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giungendo ad un orientamento consolidato, come sarà meglio precisato nel prosieguo della presente nota.

In particolare, il tema centrale non riguarda la classificazione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, che sono senza dubbio "rifiuti speciali", ma le **condizioni e le modalità per l'esclusione dal prelievo** di questi ultimi, che, in base alla normativa vigente e al diritto vivente, deve essere subordinata all'adempimento dichiarativo formale, e alla contestuale prova, riguardante:

- l'avvenuto smaltimento a cura del produttore stesso, tramite soggetti autorizzati;
- la produzione di rifiuti speciali in via continuativa (ossia di regola) e prevalente (vale a dire con una concomitante produzione sostanzialmente nulla o non apprezzabile di rifiuti urbani).

---

<sup>1</sup> L'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del d.lgs. 152/2006 dispone che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca».

L'articolo 184, comma 3, lettera a), qualifica come rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca». Inoltre, gli allegati L-quater ed L-quinquies dello stesso d.lgs. 152/2006, precisano che «rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile».

Prima di passare alla disamina della giurisprudenza che si è pronunciata sul tema, appare utile richiamare, per completezza di esposizione, l'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, "suscettibili di produrre rifiuti urbani", e il successivo comma 649, che stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali", al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, tenuti a dimostrarne l'avvenuto smaltimento.

### **L'orientamento della Corte di cassazione**

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 29265/2025 del 5 novembre 2025, ha confermato l'orientamento largamente prevalente (che si riporta nelle citazioni delle varie sentenze intervenute) in base al quale la **presentazione della dichiarazione e la prova in capo al contribuente della produzione e dello smaltimento a sua cura dei rifiuti speciali, è condizione indispensabile per poter fruire dell'esclusione dalla tassa sui rifiuti delle superfici dove gli stessi sono prodotti.**

In particolare, la Corte: "come già statuito con riferimento alla TARSU, ha ribadito i seguenti principi: il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività **che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area** (Cass. 6551/20; 14037/19; 18054/16; 19173/04; 19459/03); **l'esenzione dal tributo**, che, a differenza del previgente regime (D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, c. 3), che lo correlava a "quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti" (v. Cass. 21250/17; 16858/14; 5377/12), è ora prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino "in via continuativa e prevalente" ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere a proprie spese) "ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente", **integra, pur sempre, l'oggetto di un'allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione.**"

La Corte aggiunge poi che: "...sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), **per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava**

***sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 2623/2023; 10634/2019; 21250/2017, cit.; 17622/2016; 16858/2014; 11351/2012; 3756/2012; 775/2011; 17599/2009; 13086/2006; 17703/2004).***”

Peraltro - ha precisato la Corte - l'omissione dell'obbligo dichiarativo non può sostituirsi con altri strumenti di prova, avendo *“già avuto modo di precisare come, al fine di ritenere assolto da parte del contribuente l'obbligo di indicare i presupposti per l'esenzione o la riduzione tariffaria nella denuncia originaria o in quella di variazione, in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione, non è sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cassazione 8595/2025, cit.).”*

### **I rifiuti delle attività “connesse” alle attività agricole**

Nell'ambito della necessaria dichiarazione in capo al contribuente si inquadra anche la vicenda dei rifiuti prodotti dalle attività “connesse” alle attività agricole, ed in particolare i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, dove sono emerse interpretazioni diversificate fin dall'entrata in vigore del d.lgs 116/2020, con conseguente generazione di un considerevole contenzioso tra i Comuni e le attività interessate e di una copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali.

In particolare, anche in questo caso, **la qualificazione di rifiuto urbano o di rifiuto speciale è determinante per l'assoggettamento o meno al prelievo sui rifiuti comunale** (TARI o tariffa corrispettiva), in base a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dal successivo comma 649, richiamati nel precedente paragrafo.

Invero, in questo contesto, il cd. “correttivo rifiuti” (d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 213) avrebbe dovuto contenere – come peraltro risultante dalla prima versione bollinata – la precisazione che sono rifiuti urbani quelli *«prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali»*. Tuttavia, la versione finale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, non contiene alcun riferimento in merito, lasciando irrisolto il problema. Il generico riferimento inserito nel corpus normativo alle attività agricole, senza valorizzare separatamente quelle agricole per connessione, come gli agriturismi o gli spacci agro-industriali, attività dove, nella realtà, si

producono prevalentemente rifiuti elencati nell'allegato L-quater (urbani), porterebbe invero alla conclusione che oggi il prelievo sui rifiuti è inapplicabile in tutti i locali destinati all'esercizio di attività agricole, comprendendovi anche le attività connesse in base al Codice civile, come ad esempio gli agriturismi, che svolgono nei fatti attività alberghiere o di ristorazione.

Il tema della natura dei rifiuti delle attività agricole era stato già affrontato da Ifel nella [nota di introduzione](#) allo schema di regolamento TARI del 25 maggio 2021, nel senso di considerare rifiuti speciali, come tali non conferibili al sistema pubblico a meno di convenzioni specifiche con i gestori, tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ad eccezione dei rifiuti prodotti nelle attività connesse alle attività agricole (ad es. agriturismi o uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione, dove si producono rifiuti urbani). Sulla scorta di tale indicazione, diversi Comuni hanno pertanto continuato ad assoggettare al prelievo i locali tipicamente produttivi di rifiuti urbani, generando ricorsi alla giurisprudenza amministrativa e tributaria il cui esito mostra una sostanziale identità di vedute, che si è mantenuta costante nel corso del tempo nel senso a suo tempo indicato dalla nota Ifel sopra citata e ora consolidatasi con sentenze della Corte di cassazione (ord. n. 4938 del 23 febbraio 2024; ord. n. 20581 del 22 luglio 2025) e del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 4478 del 20 maggio 2024; Sez. V, sent. n. 7614 del 30 settembre 2025).

Altro elemento che deve essere tenuto in considerazione per definire la natura dei rifiuti in generale è il **criterio qualitativo adottato dal legislatore europeo per l'identificazione dei rifiuti urbani** (Direttiva quadro 2008/98/CE): tale criterio, come noto, si basa su una valutazione che ha ad oggetto esclusivamente la natura e la composizione del rifiuto prodotto e giammai il luogo/la superficie di produzione ovvero la tipologia di utenza non domestica.

Secondo la definizione europea sono infatti rifiuti urbani:

- a) i rifiuti provenienti dalle abitazioni, sia differenziati che indifferenziati;
- b) i rifiuti provenienti da altre fonti, sia differenziati che indifferenziati, se simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

A tale previsione generale vengono affiancate otto esclusioni specifiche, anch'esse basate esclusivamente sulla tipologia di rifiuto (non sul luogo di produzione o la tipologia di utenza produttrice). Sono infatti definiti come rifiuti speciali:

- i rifiuti della produzione,
- i rifiuti dell'agricoltura,

- i rifiuti della silvicoltura,
- i rifiuti della pesca,
- i rifiuti delle fosse settiche,
- i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,
- i veicoli fuori uso;
- i rifiuti da costruzione e demolizione.

**L'impostazione adottata dal legislatore europeo risulta pertanto chiara nell'escludere dalla nozione di rifiuto urbano tipologie di rifiuto, non tipologie e/o luoghi di produzione del rifiuto: sono esclusi i rifiuti della produzione (non delle attività/superfici produttive), i rifiuti dell'agricoltura (non delle attività agricole).** Tant'è che la stessa disciplina Tari rimette alla potestà regolamentare la possibilità di esentare, o ridurre il prelievo, con riferimento ai "fabbricati rurali ad uso abitativo" (art. 1, comma 679, lett. e, legge n. 147/2013), con ciò ammettendo, in via ordinaria, l'assoggettamento dei fabbricati rurali, ovvero dei luoghi di svolgimento delle attività agricole, sempre a condizione che sia soddisfatto il presupposto della tassazione, ovvero la produzione di rifiuti urbani.

## **Conclusioni**

I pronunciamenti della Corte di cassazione sopra richiamati, per la loro costante affermazione e per l'autorevolezza dell'organo da cui promanano, rappresentano un orientamento consolidato che, unitamente alla norma primaria (legge 147/2013), dettano un principio di diritto fondamentale da cui non è possibile discostarsi, ovvero che l'onere probatorio che grava sul produttore di rifiuti speciali richiede che sia presentata la **dichiarazione, originaria o di variazione, nella quale devono essere evidenziati non solo i rifiuti prodotti, ma anche delimitata la superficie in cui avviene la loro produzione continuativa e prevalente.** Quest'ultimo, per la Corte, non è un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale per poter beneficiare dell'esenzione, tenuto conto che la dichiarazione ha la funzione di porre l'ente nella condizione di poter effettuare tempestivamente i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposti di fatto per la concessione dell'esclusione dal tributo.

Circa la validità della dichiarazione TARI, si ricorda che nonostante la sua valenza ultrattiva (art. 1 commi 684-688 della legge 147 del 2013), nel senso che una volta presentata per inizio detenzione dei locali continua a produrre i suoi effetti anche

per gli anni successivi senza la necessità di rinnovarla annualmente, a meno che non intervengano variazioni nei dati dichiarati, in questo specifico contesto è importante ricordare che **l'onere probatorio gravante sul contribuente richiede non solo la delimitazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali, ma anche l'avvenuto smaltimento a cura del produttore. Ciò implicherebbe la necessità di una prova annuale, considerando l'autonomia dei periodi di imposta.**

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, ordinanza n. 33863/2022, ricorda che: «: ...*l'articolo 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della Tari, ai regolamenti comunali. La disciplina in questione lungi dal costituire un inutile e sterile onere burocratico, comportando un rigido controllo non solo dei presupposti per ottenere l'esenzione dalla Tari ma anche della loro permanenza nel tempo.*».

I principi enunciati dalla Corte, invero, dovrebbero trovare applicazione non solo per le attività agricole, ma anche per tutte le altre tipologie di attività dove si producono rifiuti speciali (produttive, industriali, artigianali, commerciali e sanitarie), al fine di consentire ai Comuni e alle utenze che producono tali tipologie di rifiuti di avere certezza delle superfici da escludere dal prelievo.

Le medesime considerazioni devono essere condotte in relazione ai rifiuti prodotti dalle attività “connesse” alle attività agricole. Quanto riportato nel secondo paragrafo di questo documento fornisce un quadro completo della vicenda inerente alla natura dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, da cui discende l'applicabilità o meno del prelievo sui rifiuti, connesso all'obbligo da parte dei Comuni di provvedere allo smaltimento.

La normativa oggi vigente sembrerebbe portare alla conclusione dell'inapplicabilità del prelievo a tutti i locali destinati all'esercizio di attività agricole, anche “connesse”, senza riguardo alla natura dei rifiuti prodotti, ad esempio dagli agriturismi che svolgono nei fatti attività alberghiere o di ristorazione. Questo determinerebbe l'uscita dal sistema pubblico di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse, a meno, ovviamente, di convenzioni ad hoc tra gestori e produttori, che si pongono al di fuori del campo di applicazione del prelievo.

Tuttavia, la copiosa e autorevole giurisprudenza che si sta ancora esprimendo sul punto va nella direzione di **operare una valorizzazione dei rifiuti urbani nell'ambito di tutti i rifiuti prodotti dalle attività connesse alle attività agricole, con conseguente obbligo del gestore pubblico di provvedere allo**

## **smaltimento dei soli rifiuti urbani e conseguente assoggettamento al prelievo Tari.**

La scelta operata dal Legislatore, che avrebbe potuto chiarire la questione in maniera definitiva e ha invece mostrato di non voler intervenire (la precisazione definitiva contenuta nel testo bollinato del cd dl “correttivo” al TUA, poi espunta dal provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale), lascia il sistema nella stessa situazione a suo tempo determinatasi con il d.lgs. 116/2021.

In conclusione, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Legislatore così come solo accennato nel corso della conversione del cd. dl “correttivo”, che sia coerente con la normativa comunitaria e con la ragionevolezza nell’individuare un criterio basato sulla reale natura del rifiuto piuttosto che un criterio presuntivo di luogo o superficie di produzione. Un simile intervento chiarirebbe, senza dover operare per interpretazioni sempre opinabili, l’obbligo del sistema pubblico di provvedere allo smaltimento dei rifiuti da attività agricole “connesse”, in particolare da agriturismi e da attività amministrative, la cui natura è indistinguibile dalla generalità dei rifiuti urbani, organizzando in modo sistematico la relativa raccolta, come peraltro oggi avviene in moltissimi territori. Obbligo correlato ad un chiaro assoggettamento di tali attività al prelievo Tari, attraverso appropriate classificazioni tariffarie che tengano conto delle peculiarità delle attività in questione, come ripetutamente indicato dalla giurisprudenza citata.

Questo consentirebbe ai produttori di continuare ad avvalersi del sistema pubblico di raccolta e smaltimento per la parte di rifiuti urbani da conferire e consentirebbe un’organizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti orientata a soddisfare la necessità di non assimilare tout court gli agriturismi ad alberghi e ristoranti, in virtù della loro “peculiarità” legata allo svolgimento di attività agricole.